

Commissione Tributaria Regionale Firenze

Sentenza N. 50 del 13.01.2014

Svolgimento del processo

La società G. S.p.a., gestore del servizio idrico integrato dell'A.T.O. n.1 Toscana Nord, ricorreva avverso avvisi di accertamento TOSAP emessi dalla V.P. S.r.l., società patrimoniale del Comune di Viareggio, per gli anni 2005 e 2006.

La ricorrente chiedeva l'esenzione di cui all'art.49 del D.Lgs.507/93 per occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, come risultante nel caso specifico dall'apposita convenzione.

La società V.P. S.r.l. con proprie memorie sosteneva invece che non trovava applicazione l'art.49 poiché nella convenzione stipulata non era prevista alcuna devoluzione gratuita al termine della concessione, essendo invece prevista una valutazione economica delle opere.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con sentenza n.42/05/10 dell'8.10.2010, accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo non dovuta la TOSAP sulle utenze ante

1.1.2005, poiché prima di tale data gli allacciamenti realizzati dal gestore erano stati riscattati dal Comune, ritenendo che la concessionaria del servizio idrico non aveva posto in essere alcuna occupazione del sottosuolo, limitandosi ad utilizzare un bene demaniale comunale, mentre riteneva dovuto il tributo per le installazioni effettuate successivamente a tale data in quanto poste in essere dalla stessa concessionaria del servizio.

La società V.P. S.r.l. appella tale sentenza sostenendo che il pagamento del tributo è previsto anche da parte di chi non sia proprietario degli impianti ma li utilizza e per le

occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, pertanto trovano applicazione i criteri previsti per la determinazione forfetaria del canone riferito al numero complessivo delle utenze, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.446/97.

La società ricorrente propone atto di appello incidentale e controdeduzioni per chiedere la conferma della sentenza impugnata dalla V.P. ritenendo dovuta l'esclusione di cui all'art.49 della normativa di riferimento.

Nelle udienze del 2.4.12, 17.9.12, 3.12.12, 4.3.13 e 1.7.13, su richiesta delle parti motivata con la ricerca di perfezionare una conciliazione, si rinviava la trattazione della controversia

Motivazione

Si ritiene di condividere pienamente le approfondite argomentazioni contenute nella sentenza appellata che opera una distinzione tra gli impianti già esistenti alla data di concessione della gestione del servizio idrico, e pertanto di proprietà del Comune, e quelli installati successivamente da parte della concessionaria.

Mentre il tributo è dovuto per le opere installate successivamente a tale data, e precisamente dall'1.1.2005, né peraltro la concessionaria G. impugna sul punto la citata sentenza, le opere preesistenti a tale data rientrano nell'esenzione di cui all'art.49 del D.Lgs.507/93.

La condizione stabilita per l'applicazione dell'esenzione è infatti costituita dalla devoluzione gratuita al comune degli impianti che, ancorché negata dall'appellante, appare sussistere dalla lettura delle convenzioni con la sola eccezione degli ammortamenti non ancora completati e finanziati dal gestore e degli impianti riscattati, ma in tal caso occorrerebbe attendere la conclusione della concessione per applicare i tributi eventualmente dovuti in tali limitate fattispecie. Le altre opere preesistenti rientreranno invece gratuitamente nella piena disponibilità del comune proprietario, e per esso, nel caso specifico, della società patrimoniale.

Né si ritiene idoneo a sovvertire tale tesi il richiamo di parte appellante all'art.63, comma 2, lett.f), relativo alla previsione di un canone forfetario per le occupazioni permanenti per erogazione di servizi pubblici, dovendosi interpretare tale previsione per gli impianti realizzati dal gestore stesso. Peraltro la stessa Circolare n.1/DF del 20.1.2009, richiamata dall'appellante, nello specifico punto e) relativo alle esenzioni dalla TOSAP, ribadisce che **l'esenzione è prevista per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, al termine della concessione, la devoluzione gratuita e che tale esenzione può anche essere limitata ad una parte degli impianti in misura direttamente proporzionale nel caso in cui la devoluzione gratuita sia prevista per una parte degli impianti.**

Si ritiene pertanto di dover respingere l'appello della società V.P. S.r.l.. Si ritiene tuttavia che la complessità delle questioni poste giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Rigetta l'appello - Spese compensate.